



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 28/8 DEL 15.07.2021

Oggetto: Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato "Barbusi" di potenza pari a 5.945 kWp e opere connesse, in agro del Comune di Carbonia in località "Barbusi" - Proponente: Trina Solar Sardegna 1 S.r.l. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V. I.A.). D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Trina Solar Sardegna 1 S.r.l. (di seguito proponente) ha presentato in data 16.10.2020 (Prot. D.G.A. nn. 20721, 20722, 20723, 20725, 20729, 20738, 20740, 20745, 20751 di pari data), presso il Servizio Valutazioni impatti e incidenze ambientali (Servizio V.I.A.), l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per l'intervento "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato "Barbusi" di potenza pari a 5.945 kWp e opere connesse, in agro del Comune di Carbonia in località "Barbusi", ascrivibile alla categoria di cui al punto 2 lettera b) ("impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza superiore a 1MW. Centrali solari termodinamiche con potenza elettrica superiore a 1 MW"), dell'allegato B1 alla Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017.

La proposta progettuale, il cui costo è stimato in circa 2,6 M€, ricade nella frazione di Barbusi, nel Comune di Carbonia, e prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, di potenza nominale pari a 5,945 MWp, e delle relative opere di connessione alla rete di distribuzione. L'impianto, che occupa una superficie di circa 10,4 ha, è costituito da moduli fotovoltaici con struttura mobile ad inseguitore solare monoassiale, da infiggere direttamente nel terreno, senza utilizzo di fondazioni. Nello specifico l'impianto è composto da 11.772 moduli fotovoltaici di potenza nominale pari a 505 Wp. La produzione attesa di energia è stimata in circa 10,5 GWh/anno. In relazione alla classificazione urbanistica, l'intervento interessa aree appartenenti alla Zona D (sottozona D5 – aree estrattive di seconda categoria), alla Zona E (sottozona E2ab – aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva in terreni irrigui), alla Zona H [sottozona H3.1 – zone di pregio ambientale e di tutela morfologica e idrogeologica in terreni a forte acclività (pendenze > del 40%)] e alla Zona S (sottozona S1 – aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo).



Le opere di connessione dell'impianto sono costituite da un elettrodotto MT interrato che dalla cabina di consegna dell'impianto giunge alla cabina primaria esistente "Serbariu". Il cavidotto si estende per una lunghezza di circa 5,4 km lungo le infrastrutture stradali principali e secondarie esistenti.

Come misura di mitigazione dell'impatto visivo è prevista la realizzazione di una fascia verde lungo il perimetro dell'impianto, esterna alla recinzione e alta 2,80 metri, composta da essenze arbustive ed arboree.

L'Assessore riferisce che durante l'iter istruttorio sono pervenuti i seguenti contributi istruttori/note:

1. nota prot. n. 19969 del 29.10.2020 (prot. D.G.A. n. 21946 del 2.11.2020), con cui l'Ente Acque della Sardegna (En.A.S.) ha comunicato che "l'intervento in oggetto non interseca opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale gestito dall'Enas";
2. nota prot. n. 13364 del 2.11.2020 (prot. D.G.A. n. 22030 di pari data), con cui il Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale ha comunicato "di non avere opere pubbliche presenti nell'area interessata alla progettazione così come descritta";
3. nota prot. n. 620155 del 23.11.2020 (prot. D.G.A. n. 23990 del 24.11.2020), con cui l'ANAS ha comunicato che l'intervento "non risulta ricadere in ambiti nella quale Anas esercita le proprie attività d'istituto: il progetto infatti, non prevede interventi che possano interessare strade statali, pertinenze stradali e/o fasce di rispetto";
4. nota prot. n. 81326 del 27.11.2020 (D.G.A. n. 24490 del 30.11.2020), con cui il C.F.V.A. – Servizio Ispettorato ripartimentale di Iglesias ha comunicato che "una piccola porzione dell'area interessata dalle opere ed infrastrutture connesse è sottoposta a vincolo idrogeologico ex art.1 del R.D.L. n. 3267/1923, di competenza del Corpo forestale e di V.A. [...]. Le opere in progetto che interessano detta porzione vincolata consistono in un tratto della recinzione perimetrale dell'impianto, la cui posa in opera prevede semplici pali infissi nel terreno o piccoli plinti e la stessa risulterà sollevata di circa 10 cm dal piano di campagna. Lungo la recinzione e al suo interno si prevede lo scavo, di profondità 0,6 metri per un cavidotto [...] e la posa di alcuni pali porta lampade e telecamere. Sempre all'interno del tratto di recinzione è prevista la realizzazione della viabilità di servizio perimetrale dell'impianto. Altra opera che, per breve tratto, interessa l'area vincolata è un cavidotto BT [...], che prevede uno scavo inferiore a 1 metro. Considerato che l'area non presenta fenomeni di dissesto in atto e che le opere sopra descritte non sono potenzialmente suscettibili di alterare il regolare



deflusso delle acque, lo scrivente non rileva motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto in progetto, relativamente al vincolo di propria competenza, né si ritiene di sottoporre l'esecuzione delle opere nella porzione vincolata all'iter della trasformazione di cui all'art. 7 del R.D.L. già citato, considerata la loro ridotta entità. Data la prossimità delle opere ai confini dell'area vincolata idrogeologicamente, i lavori non dovranno eccedere quanto previsto negli elaborati di progetto, né procurare danni alla copertura vegetale limitrofa. Prescindendo dall'area vincolata idrogeologicamente, qualora nell'esecuzione dei lavori si presentasse la necessità di procedere al taglio e/o eradicazione di piante di sughera, ancorché isolate e in qualsiasi fase di sviluppo, tutelate dalla L.R. n. 4/1994, sarà cura della società inoltrare apposita richiesta a questo Servizio";

5. il Comune di Carbonia, con nota prot. n. 50393 del 16.12.2020 (prot. D.G.A. n. 25854 di pari data), ha riportato le seguenti osservazioni "inerenti alla Localizzazione del progetto [...]":
 - 5.1 l'area dell'impianto ricade parzialmente in zona omogenea S sottozona S1 del Piano Urbanistico Comunale adeguato al Piano Piano Paesaggistico Regionale. Le zone S designano le aree destinate agli spazi pubblici nelle aree residenziali. Sono dimensionate in rapporto alla volumetria residenziale insediabile, con indici definiti per legge. L'area in esame corrispondente all'insediamento residenziale della zona B ed è individuata in una zona posta all'interno dell'area urbana. Nello specifico la sottozona S1 è destinata ad attività scolastiche quali: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo. In tale zona è consentito, oltre alla manutenzione ed al risanamento conservativo degli edifici esistenti, il loro ampliamento, ristrutturazione e nuova costruzione ed è vietata l'edificazione a scopo residenziale. L'intervento proposto non è conforme allo strumento urbanistico vigente;
 - 5.2 l'area dell'impianto ricade parzialmente in area classificata Hg3 – area di pericolosità elevata da frana nello studio della perimetrazione del piano di assetto idrogeologico (ai sensi dell'art. 8 delle norme di attuazione del P.A.I.) nel territorio comunale di Carbonia alla scala dello strumento urbanistico, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 19.10.2018 e non ancora approvato dalla Regione Sardegna. Nell'allegato B alla Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017 (n.d.r. alla Delib.G.R. n. 27/16 del 1.6.2011) tale area è definita come "non idonea" all'installazione di impianti fotovoltaici a terra;



- 5.3 l'area dell'impianto ricade parzialmente in aree classificate Hi4 – area di pericolosità idraulica molto elevata e Hi3 – area di pericolosità idraulica elevata nello studio della perimetrazione del piano di assetto idrogeologico (ai sensi dell'art. 8 delle norme di attuazione del P.A.I.) nel territorio comunale di Carbonia alla scala dello strumento urbanistico, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 19.10.2018 e non ancora approvato dalla R.A.S. Nell'allegato B alla Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017 (n.d.r. alla Delib.G.R. n. 27/16 del 1.6.2011) tali aree sono definite come "non idonee" all'installazione di impianti fotovoltaici a terra;
- 5.4 l'area dell'impianto ricadente in zona omogenea E sottozona E2ab del Piano Urbanistico Comunale adeguato al Piano Piano Paesaggistico Regionale è classificata come area di seconda classe di capacità d'uso del suolo nella Carta Land Capability allegata al PUC (Tavola B1.4 – Tavola di Sintesi) [...]. Per quanto sopra l'Ufficio ritiene auspicabile la sottoposizione del progetto a V.I.A.";
6. la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna (di seguito Soprintendenza), con nota prot. n. 38341 del 31.12.2020 (prot. D.G.A. n. 137 del 7.1.2021), ha comunicato che:
- 6.1 per quanto riguarda il patrimonio archeologico "l'area in cui ricadono le opere in progetto non è interessata da vincoli di natura archeologica [...] Tuttavia [...] le opere in progetto si trovano in prossimità di siti archeologici di notevole importanza tra cui si segnalano all'interno di un buffer di circa metri 500: il nuraghe Sa Craba; il nuraghe Barbusi; il Comprensorio Barbusi Alto [...].
- Si sottolinea che i beni e le aree archeologiche su elencati, perimetrati nel PUC di Carbonia, costituiscono un paesaggio archeologico di notevole importanza che testimonia, per quel tratto dell'entroterra sulcitano, l'ininterrotta frequentazione storica dall'età pre-nuragica a quella romana [...]. Inoltre, dall'esame della documentazione progettuale trasmessa si evince che sono contemplate attività che incidono sul sottosuolo [...]. Si evidenzia a tale riguardo che l'impianto solare fotovoltaico in oggetto si configura come attività finalizzata all'alimentazione con l'elettricità di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio pubblico ex art. 116, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, pertanto sottoposta alla disciplina dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico). Ai fini della valutazione del rischio archeologico



dell'opera in progetto, dovrà essere trasmessa la relazione di archeologia preventiva prevista dall'art. 25, comma 1, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, riportante le risultanze delle indagini archeologiche preliminari, con particolare riferimento agli esiti delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, secondo le modalità dettagliate nella Circolare n. 1/2016 dell'allora Direzione generale Archeologia del Mi.B.A.C.T.";

- 6.2 per quanto riguarda il paesaggio "l'area di progetto è caratterizzata da una parte subpianeggiante attualmente utilizzata per la coltivazione di foraggiere annuali e da una parte caratterizzata da pendenze più elevate e rocciosità affiorante, colonizzata dalla macchia mediterranea. Il 22% circa dell'area in progetto è una ex cava ora ripristinata (è una parte della cava di Campu S'Arenazzu) classificata dallo strumento urbanistico del Comune di Carbonia come area D5.

A breve distanza dal perimetro superiore dell'area scorre il Canale Peddori, corso d'acqua secondario [...], mentre a circa 650 metri a sud dell'area scorre il Riu Fosso Mauconi, entrambi affluenti del Rio Flumentepido, posto a circa 750 metri [...] ad ovest dell'area. Sia il Canale Peddori che il Rio Flumentepido sono classificati come beni paesaggistici e soggetti alla fascia di 150 metri di tutela dai fiumi.

Le aree sono in parte classificate dal P.P.R. come aree ad utilizzazione agro-forestale, disciplinate dagli art. 28-30 del NTA del P.P.R. che vietano le trasformazioni per destinazioni ed utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale ed in parte tra quelle classificate dal P.P.R. come aree seminaturali [...], e in parte come aree naturali e sub naturali, disciplinate dagli artt. 22, 23 e 24 delle N.T.A. del P.P.R. che vietano gli interventi suscettibili di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica dei luoghi.

Inoltre l'area ricade in aree dell'insediamento produttivo di interesse storico culturale Parco geominerario ambientale e storico della Sardegna – Sulcis Iglesiente e Guspinese (D.M. 16.10.2001 n. 265 [...]).

Dal punto di vista paesaggistico l'area si presenta caratterizzata dall'insediamento diffuso dei tipici Medaus e dalla infrastrutturazione legata alle coltivazioni e alla frequentazione della zona sin dalle epoche più remote.

Ad una scala paesaggistica vasta [...] l'intervento si colloca in una zona che pur



fortemente compromessa dalla presenza della cava mantiene ancora importanti caratteri di qualità ambientale con la peculiare prevalenza del paesaggio archeologico.

Si ritiene inoltre di segnalare la necessaria produzione di ulteriori fotosimulazioni effettuate da tutti i siti archeologici con i quali l'intervento si colloca in relazione di intervisibilità, al fine di definire con chiarezza l'eventuale contrasto con le visuali percepibili dai siti medesimi". [...] " in considerazione del fatto che:

- i beni e le aree archeologiche su elencati costituiscono un paesaggio archeologico di notevole importanza, che testimonia, per quel tratto dell'entroterra sulcitano, l'ininterrotta frequentazione storica dall'età preistorica a quella romana con finalità riconducibili allo sfruttamento delle risorse agricole e minerarie;
- la forte prossimità ai succitati beni archeologici conduce a qualificare come alto il rischio di esposizione alle conseguenze derivanti dall'applicazione dell'art. 28 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.";

la Soprintendenza "comunica che il progetto deve essere integrato della relazione archeologica preventiva prevista dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, riportante le risultanze delle indagini archeologiche preliminari" e "ritiene auspicabile la sottoposizione del progetto alla procedura di V.I.A., in quanto il progetto presentato, per caratteristiche, dimensioni e localizzazione può avere un impatto negativo su un contesto di notevole interesse paesaggistico ed archeologico".

L'Assessore continua riferendo che il Servizio V.I.A., esaminata la documentazione agli atti e preso atto dei pareri pervenuti, ha concluso l'istruttoria evidenziando che non è possibile escludere impatti ambientali negativi e significativi per l'intervento in esame, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1. l'impianto in esame, di natura industriale, che si caratterizza per le rilevanti dimensioni (occupa una superficie di circa 10,4 ha), si inserisce in un contesto prettamente agricolo, attualmente privo di interventi simili, a ridosso dell'abitato di Barbusi, frazione del Comune di Carbonia;
2. in merito alla localizzazione, come segnalato dal Comune di Carbonia con nota prot. n. 50393 del 16.12.2020, l'intervento interferisce con numerose aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici:



- 2.1 suoli ad alta capacità d'uso: "l'area dell'impianto ricadente in zona omogenea E sottozona E2ab [...] è classificata come area di seconda classe di capacità d'uso del suolo nella Carta Land Capability". I suoli appartenenti alla I e II classe rappresentano una risorsa da tutelare, considerata la scarsa diffusione nel territorio sardo, soprattutto a fronte di interventi, come quello in esame, che oltre a comportare un'occupazione per un lungo periodo (20÷30 anni), sottraendoli alla naturale vocazione, possono determinare una perdita della capacità produttiva degli stessi suoli;
- 2.2 aree a rischio idrogeologico:
 - 2.2.1 "l'area dell'impianto ricade parzialmente in area classificata Hg3 – area di pericolosità elevata da frana nello studio della perimetrazione del piano di assetto idrogeologico (ai sensi dell'art. 8 delle norme di attuazione del P.A.I.) nel territorio comunale di Carbonia alla scala dello strumento urbanistico;
 - 2.2.2 l'area dell'impianto ricade parzialmente in aree classificate Hi4 – area di pericolosità idraulica molto elevata e Hi3 – area di pericolosità idraulica elevata nello studio della perimetrazione del piano di assetto idrogeologico (ai sensi dell'art. 8 delle norme di attuazione del P.A.I.)".
- 2.3 aree non conformi sotto il profilo urbanistico: "l'area dell'impianto ricade parzialmente in zona omogenea S sottozona S1 [...]. Nello specifico la sottozona S1 è destinata ad attività scolastiche quali: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo. In tale zona è consentito, oltre alla manutenzione ed al risanamento conservativo degli edifici esistenti, il loro ampliamento, ristrutturazione e nuova costruzione ed è vietata l'edificazione a scopo residenziale. L'intervento proposto non è conforme allo strumento urbanistico vigente". Il Comune, tenuto conto delle criticità sopra evidenziate, "[...] ritiene auspicabile la sottoposizione del progetto a V.I.A.";
3. in relazione agli impatti sul paesaggio e sul patrimonio storico-culturale e archeologico, e alla localizzazione dell'intervento, la Soprintendenza, con nota prot. n. 38341 del 31.12.2020, rileva che:
 - 3.1 "Le aree sono in parte classificate dal P.P.R. come aree ad utilizzazione agro-forestale, disciplinate dagli art. 28÷30 delle N.T.A. del P.P.R. che vietano le trasformazioni per destinazioni ed utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale ed in parte tra quelle classificate dal P.P.R.



- come aree seminaturali [...], e in parte come aree naturali e sub naturali, disciplinate dagli artt. 22, 23 e 24 delle N.T.A. del P.P.R. che vietano gli interventi suscettibili di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica dei luoghi";
- 3.2 inoltre, tenuto conto che "[...] la forte prossimità ai succitati beni archeologici conduce a qualificare come alto il rischio di esposizione alle conseguenze derivanti dall'applicazione dell'art. 28 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.", [...] la Soprintendenza "comunica che il progetto deve essere integrato della relazione archeologica preventiva prevista dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, riportante le risultanze delle indagini archeologiche preliminari" e "ritiene auspicabile la sottoposizione del progetto alla procedura di V.I.A., in quanto il progetto presentato, per caratteristiche, dimensioni e localizzazione può avere un impatto negativo su un contesto di notevole interesse paesaggistico ed archeologico";
4. risultano completamente assenti considerazioni sulla componente suolo in senso pedologico, ovvero nel suo significato di ecosistema produttivo sede di complesse relazioni con gli altri fattori biotici (uomo, fauna e flora), mentre ci si riferisce ad esso come un semplice substrato inerte per il supporto delle opere;
5. non sono esaminati gli impatti più rilevanti derivati dall'installazione di impianti fotovoltaici in area agricola, che nel caso dell'impianto proposto sono tutti attesi con intensità variabile:
- 5.1 effetti di consumo;
 - 5.2 effetti di desertificazione;
 - 5.3 effetti di terra bruciata;
 - 5.4 effetti di impermeabilizzazione;
 - 5.5 effetti di modifica della trama agricola;
6. l'area di intervento è parzialmente interessata, nel settore nord-est (circa 1,5 ha) e in una porzione nel settore sud-est, da una copertura arbustiva ascrivibile a macchia mediterranea e a gariga, con presenza di olivastro, lentisco, ginepro fenicio e cisto. Per quanto il progetto preveda interventi di mitigazione quali l'espianto e il reimpianto della vegetazione lungo le fasce di rispetto dell'area, la realizzazione del progetto implica impatti per la rimozione della vegetazione arborea e arbustiva presente con conseguenti potenziali effetti di perdita di biodiversità.



L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce quindi che il Servizio V.I.A., evidenziato quanto sopra, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per la comprensione delle dimensioni e delle caratteristiche dell'intervento e per l'individuazione dei potenziali impatti, ha concluso l'istruttoria con la proposta di assoggettare alla procedura di V.I.A. l'intervento in questione, in quanto soltanto lo Studio di impatto ambientale (S.I.A.), consente di individuare e valutare più approfonditamente l'entità degli impatti potenziali, l'analisi di alternative progettuali orientate alla minimizzazione di tali impatti, nonché indicare le opportune misure di mitigazione e di compensazione di quelli residui.

Lo S.I.A, oltre che esaminare in maniera puntuale e approfondita le criticità sopra rilevate, dovrà:

1. essere accompagnato dagli elaborati del progetto, così come definito dall'art. 5, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 152/2006, comprensivi delle opere di connessione;
2. contemplare l'esame di soluzioni alternative, in particolare localizzative e dimensionali, anche alla luce della non idoneità di parte delle aree oggetto d'intervento, e individuare, tra più soluzioni, quella che esclude o mitiga gli impatti nei confronti delle componenti suolo, idrogeologia, paesaggio, ecosistemi, tenendo in debito conto i risultati dell'analisi costi-benefici di cui al punto successivo, individuando le opportune misure di mitigazione e , se necessarie, di compensazione;
3. contenere l'analisi costi-benefici del progetto sulla base della quale il proponente ha individuato, tra più alternative (tra cui "l'alternativa zero"), la soluzione proposta con riferimento esplicito alle ambientali, relative alle fasi di installazione, esercizio e dismissione, e a quelle economico-sociali;
4. in relazione alla componente microclima svolgere una disamina approfondita dei possibili impatti non solo a livello di sito, ma anche delle aree limitrofe, con analisi delle possibili ripercussioni sull'abitato di Barbusi;
5. contenere uno specifico studio pedologico, mirato alla classificazione della capacità d'uso dei suoli interessati dall'impianto, anche attraverso analisi di laboratorio su un numero congruo di campioni, e prevedendo un piano di monitoraggio dei suoli che consenta di verificare ex ante, in itinere ed ex post l'andamento delle proprietà pedologiche più significative nei confronti di eventuali impatti dell'opera durante i 20-30 anni di esercizio;
6. approfondire le interferenze dell'intervento con le aree a rischio idraulico elevato/molto elevato e con le aree a rischio frana elevato, la cui presenza è stata evidenziata dal Comune di



- Carbonia con nota prot. n. 50393 del 16.12.2020, predisponendo, sulla base dello Studio di compatibilità idraulica e/o geologica-geotecnica, le eventuali opere di mitigazione, e/o rimodulando il layout progettuale;
7. approfondire gli impatti connessi alla realizzazione delle opere di connessione;
 8. contenere una approfondita analisi degli impatti connessi alla cantierizzazione, coerenti con il cronoprogramma, in relazione soprattutto ai seguenti aspetti, e tenendo in debito conto la vicinanza dell'abitato di Barbusi:
 - 8.1 traffico indotto in particolare durante le fasi di trasporto e posa in opera dei pannelli;
 - 8.2 impatto legato all'emissione di polveri, all'eventuale interferenza con il sistema delle acque sotterranee e superficiali, alla produzione di terre e rocce da scavo, durante la realizzazione delle opere;
 - 8.3 stima della produzione dei rifiuti con indicazione preliminare dei codici CER;
 9. descrivere gli effetti diretti/indiretti, a breve e lungo termine, reversibili e irreversibili potenzialmente indotti sulle componenti vegetazionali e faunistiche, e gli equilibri naturali degli ecosistemi durante la fase di esercizio dell'impianto;
 10. come richiesto dalla Soprintendenza con nota prot. n. 38341 del 31.12.2020:
 - 10.1 approfondire la valutazione dell'impatto sul paesaggio archeologico attraverso ulteriori fotosimulazioni effettuate da tutti i siti archeologici con i quali l'intervento si colloca in relazione di intervisibilità, al fine di definire con chiarezza l'eventuale contrasto con le visuali percepibili dai siti medesimi;
 - 10.2 includere la relazione di archeologia preventiva prevista dall'art. 25, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, riportante le risultanze delle indagini archeologiche preliminari, con particolare riferimento agli esiti delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, secondo le modalità dettagliate nella Circolare n.1/2016 dell'allora Direzione generale Archeologia del Mi.B.A.C.T.;
 11. contenere un progetto di ripristino ambientale che espliciti tutte le misure che sarà necessario predisporre, a cura del proponente, per garantire il totale ripristino dell'assetto morfologico e pedologico originario, durante e in seguito alla dismissione dell'impianto. A tale fine il piano di ripristino, tra l'altro, dovrà essere corredato di uno specifico cronoprogramma, da cui si evincano con chiarezza le misure di ripristino ambientale in funzione dello stato di avanzamento delle fasi di dismissione;



12. includere lo Studio previsionale di impatto acustico, da predisporre ai sensi della Delib.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008, il Piano di gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi del D.P.R. n. 120/2017, e il Piano di monitoraggio delle componenti/matrici ambientali (P.M.A.).

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, propone alla Giunta regionale di fare propria la proposta del Servizio V.I.A..

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

di sottoporre all'ulteriore procedura di V.I.A., per le motivazioni esposte in premessa, il progetto denominato "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato "Barbusi" di potenza pari a 5.945 kWp e opere connesse, in agro del Comune di Carbonia in località "Barbusi" proposto dalla società Trina Solar Sardegna 1 S.r.l.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda